



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROBERTA VIVALDI

- Presidente -

Dott. ULIANA ARMANO

- Rel. Consigliere -

Dott. RAFFAELE FRASCA

- Consigliere -

Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO

- Consigliere -

Dott. RAFFAELLA LANZILLO

- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 20222-2011 proposto da:

DN

X

, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA AURELIA 424, presso lo studio dell'avvocato CIAFFI VINCENZO, che lo rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso;

- *ricorrente* -*contro*

ZI

COMPANY S.A., BS

;

- *intimati* -

avverso la sentenza n. 26/2011 del TRIBUNALE di BARI SEZIONE DISTACCATA di MODUGNO, depositata il 03/02/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/04/2014 dal Consigliere Relatore Dott. ULIANA ARMANO.

Oggetto

*CONTRATTI: TUTTI GLI ALTRI TIPI
--

Ud. 10/04/2014 - CC

R.G.N. 20222/2011

Rom 14300

Rep.

CV + CI

u

Ritenuto in fatto

1. E' stata depositata la seguente relazione : DN ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Bari ,Sez. di Modugno, del 3-2-2011 che ha rigettato l'appello da lui proposto avverso la sentenza del Giudice di pace che aveva accolto la domanda di risarcimento danno proposta nei confronti della ZI Company S.A e di BS solo nella misura di euro 449,44 ,con compensazione della metà delle spese processuali e di c.t.u.

Gli intimati non hanno presentato difese.

2.— Il ricorso contiene due motivi ed è soggetto alla disciplina dettata dagli artt. 360 bis ,375,376 e 380 bis come formulati dalla legge 18-6-2009 ,n.69 e può essere trattato in camera di consiglio e rigettato per manifesta infondatezza.

3. Con il primo motivo il ricorrente denuncia difetto di motivazione ex art.360 n. 5 c.p.c per aver il giudice di merito contraddittoriamente affermato la risarcibilità del danno da fermo tecnico e contemporaneamente escluso nella fattispecie concreta tale voce di danno.

4. Il motivo è infondato.

Infatti il giudice di merito, con motivazione logica e non contraddittoria, sul rilievo che il c.t.u ha accertato che per eseguire la riparazione dell'auto erano necessarie cinque ore di mano d'opera, ha ritenuto che l'irrisorietà dell'eventuale danno non consentiva neanche il ricorso alla liquidazione equitativa, in quanto la lesione asseritamente patita doveva eccedere una certa soglia di offensività per divenire meritevole di tutela.

5. Con il secondo motivo si denuncia violazione dell'art.91 c.p.c e vizio di motivazione ex art.360 n.3 e 5 c.p.c .

Sostiene il ricorrente che essendo egli totalmente vittorioso non potevano essere compensate per la metà le spese processuali e quelle di c.t.u.

6. Il motivo è infondato. Infatti il giudice ha correttamente applicato il potere discrezionale conferitogli dall'art.92 c.p.c che gli consentiva di compensare in tutto o in parte le spese di lite ricorrendo giusti motivi ,individuati nella sproporzione fra la somma richiesta di euro 1.200,00 e quella liquidata di euro 449,44 e tenuto conto anche della condotta delle parti nella fase extraprocessuale.

7. In ordine alle spese di c.t.u., questa Corte ha già affermato che compensando le spese processuali, il giudice può ripartire le spese della consulenza tecnica d'ufficio in quote uguali tra la parte soccombente e la parte totalmente vittoriosa, senza violare, in tal modo, il divieto di condanna di quest'ultima alle spese di lite, atteso che la compensazione non implica condanna, ma solo esclusione del rimborso, e, altresì, che la consulenza tecnica d'ufficio, quale ausilio fornito al giudice da un collaboratore esterno, anziché mezzo di prova in senso proprio, è un atto compiuto nell'interesse generale della giustizia e, dunque, nell'interesse comune delle parti. Cass. Sentenza n. 1023 del 17/01/2013

Si propone pertanto il rigetto del ricorso.

La Relazione è stata comunicata alla parte.

Ritenuto in diritto

Il Collegio in camera di consiglio ha condiviso le ragioni in fatto ed in diritto esposte nella relazione e la soluzione adottata.

Il ricorso deve essere rigettato.

Nulla per le spese stante l'assenza dell'intimato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla spese.

Roma 10-4-2014

Il Presidente

Il Funzionario Giudiziario
Ornella LATROFA

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi 24 GIU. 2014



Il Funzionario Giudiziario